

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 40/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con tempestivi ricorsi la società Villa Dominica S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento sopra menzionati con i quali la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle entrate rileva il mancato assoggettamento ad imposizione degli utili derivanti dall'emersione della riserva di sovrapprezzo - quote distribuita dalla società ricorrente ai propri soci, tutti detentori di partecipazioni non qualificate.

In considerazione di ciò, l'Ufficio applica l'aliquota del 12,50% sull'ammontare dei "ritenuti" redditi di capitale corrisposti negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 ai soci. Parte ricorrente evidenzia che l'attività accertativa dell'Ufficio è stata conseguenza di una più articolata attività di verifica nei confronti di alcune società appartenenti al gruppo "Mythos" con sede in Milano; gruppo societario che, secondo la rappresentazione dell'Ufficio, avrebbe ideato - ed addirittura pubblicizzato - veri e propri "prodotti fiscali" unicamente finalizzati a favorire l'evasione fiscale delle società del Gruppo e dei propri clienti.

La difesa di parte ricorrente lamenta l'assenza assoluta di qualsiasi attività di verifica prima di emettere l'avviso di accertamento impugnato, fondato, rammenta, sulla distribuzione di parte della riserva di sovrapprezzo di azioni generatasi a seguito di un'operazione di conferimento posta in essere nell'anno 2004 tra la società conferente Agricola Dune S.p.A. e, quale beneficiaria, la odierna ricorrente. Detta distribuzione, avente natura, per parte ricorrente, di rimborso di capitale, è stata invece qualificata dall'Ufficio quale "riparto di utili". Di conseguenza, viene eccepita la mancata applicazione di ritenute Irpef alla fonte da parte della società quale sostituto d'imposta.

Per contrastare tale impostazione, parte ricorrente descrive le vicende economiche che hanno interessato i soci, ovvero i membri delle famiglie Ma. e Ca., in relazione ad un terreno posseduto nel Comune di Jesolo; terreno che da "agricolo" è divenuto "edificatorio" nell'anno 1999.

Detto terreno faceva parte del patrimonio della società Dune, per cui i soci nell'anno 2002 procedettero alla rivalutazione delle quote sociali e successivamente, nell'anno 2004, le cedettero a due società del gruppo Mythos per il prezzo complessivo di € 90.207.000,00. Il giorno successivo a detta vendita fu costituita la società Villa Dominica S.r.l. nell'interesse ed a cura della società Dune S.r.l., ormai facente parte del gruppo Mythos. In sede di costituzione fu conferito il terreno in Jesolo, valutato € 100.996.249,00, imputando € 90.000,00 a capitale sociale e la parte rimanente a "riserva sovrapprezzo azioni". Ne conseguì una plusvalenza in capo alla conferente di 100 milioni di Euro, formalmente tassata nell'esercizio per rinuncia al regime della neutralità fiscale. Fu quindi attribuito il reddito conseguente, per trasparenza fiscale, alle due società del gruppo Mythos ai sensi dell'art. 115 del TUIR. Venti giorni dopo la società Dune S.r.l. ricedette le quote della società Villa Dominica ai componenti delle famiglie Ma. e Ca., già soci della Dune S.r.l. Negli anni successivi la società Villa Dominica ha distribuito ai soci, imputandole quali riserve di capitale, le seguenti somme: nell'anno 2004 € 10.600.000, nell'anno 2005 € 390.000, nell'anno 2006 € 3.600.000, nell'anno 2007 € 500.000, così come nell'anno 2008. Avendo inquadrato dette somme quale distribuzione di riserve di capitale, la società non ha effettuato alcuna ritenuta d'imposta in sede di pagamento ai soci.

Per l'Ufficio l'operazione, come sopra riassunta, sarebbe priva di ogni logica economica e posta in essere al solo fine di ottenere una rilevante riduzione dell'imposta dovuta: così operando i soci avrebbero conseguito il duplice risultato di incassare un corrispettivo al momento della cessione delle partecipazioni societarie, con tassazione fortemente attenuata dalla propedeutica rivalutazione delle quote, e poi incassare la distribuzione della riserva di sovrapprezzo quote iscritta nel bilancio della conferitaria Villa Dominica S.r.l. Questi incassi dei soci vengono qualificati dall'Ufficio, ripetesi, quali utili distribuiti.

Parte ricorrente contesta questa ricostruzione sotto molteplici aspetti; eccependo preliminarmente l'assenza di argomentazioni tecnico - giuridiche od anche specifico richiamo a norme che sarebbero risultate eluse o infrante. Anzi, formula una specifica critica all'operato dell'Ufficio, ovvero che sarebbe stato inquinato da riserve e pregiudizi rivenienti dalle risultanze complessive delle indagini su Mythos. Eccepisce poi l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di istruttoria e di contraddittorio, osservando che, qualora si fosse instaurata correttamente tale procedura, parte ricorrente non avrebbe avuto difficoltà a dimostrare la correttezza del proprio operato.

Eccepisce ancora la mancata allegazione di documenti richiamati nel corpo della motivazione, ma anche carenze logiche nelle argomentazioni esposte nel corpo di una motivazione che alla ricorrente risulta sostanzialmente carente, per quanto apparentemente molto ampia. In particolare non risulterebbe chiaro in forza di quale principio giuridico (Ufficio abbia operato la contestata riqualificazione. Per questa ragione, secondo parte ricorrente, la motivazione apparirebbe oscura e contraddittoria. Così come quella parte di motivazione che pone in evidenza una interposizione fittizia della Mythos nella tassazione che avrebbe dovuto far capo, sin dall'origine, ai soci.

Gran parte degli scritti difensivi viene dedicata ad una ritenuta contraddittorietà della motivazione che si muove, secondo la difesa, tra la interposizione fittizia, e quindi la simulazione dell'atto, e la elusione delle norme fiscali; così formulando, in sostanza, una motivazione di riserva, procedura censurata dalla Suprema Corte con più pronunciamenti che la parte non manca di menzionare.

Viene pure eccepita la violazione dell'art. 176 del TUIR e delle altre norme del Testo Unico riconducibile alla fattispecie in esame per sostenere la tesi che una riserva da sovrapprezzo generatasi a seguito di un conferimento non può essere trattata in nessun caso come riserva di utili e pertanto non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio secondo la quale il pacchetto azionario della società Dune sarebbe stato ceduto al solo fine (fiscale) di trasferire temporaneamente alle società del gruppo Mythos il reddito realizzato da Dune e poi far riacquisire la titolarità delle quote stesse ai vecchi soci senza alcun costo fiscale. Su quest'ultimo aspetto della vertenza in esame si tornerà più avanti. Viene ancora eccepita la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di atti simulati o elusivi e quindi violazione degli artt. 37 e 37 bis del d.p.r. 600/73, nonché degli artt. 175 e 176 del TUIR. La critica di fondo è che l'Ufficio, sposando contemporaneamente due tesi che parte ricorrente giudica incompatibili, da un lato considera simulati gli atti posti in essere, ovvero la cessione delle quote da Dune S.r.l. al gruppo Mythos, e dall'altro sostiene che i soci di Dune avrebbero posto in essere un'operazione elusiva. Che tale sarebbe perché il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere attraverso il conferimento diretto, che poi è il risultato finale degli atti in esame, del suolo da Dune a Villa Dominica. Con l'ovvia considerazione che, se questa fosse

stata l'operazione posta in essere, la plusvalenza sarebbe stata nell'immediato oggetto di tassazione.

La seconda parte del ricorso è totalmente dedicata a denunciare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per la insussistenza di interposizione fittizia (ai sensi del 3° co. dell'art.37 del d.p.r. 600/73) ed anche per contrastare la pretesa costruzione elusiva di tutte le operazioni poste in essere. A tal fine vengono descritte le varie fasi della negoziazione tra i vecchi soci della Dune e la società Mythos al fine di dare contezza delle valide ragioni economiche perseguite dai componenti delle famiglie Ma. e Ca.. Di questi aspetti si tratterà in seguito, dopo aver riassunto la posizione dell'Agenzia delle entrate. Gli scritti difensivi si concludono con la richiesta di non applicazione delle sanzioni, ritenendo che, vertendo sostanzialmente in materia di elusione, nessuna norma ne prevede la irrogazione.

L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Milano si costituisce in giudizio con nota depositata agli atti di questa Commissione in data 4 luglio 2011. Viene preliminarmente precisato che l'accertamento si basa sul presupposto che ai soci siano stati ripartiti utili derivanti dall'emersione della riserva di sovrapprezzo quote e che in tale circostanza non sono state effettuate le ritenute d'imposta pari al 12,50% dell'ammontare dei redditi di capitale corrisposti per ciascun anno.

L'Ufficio conferma quindi che gli elementi assunti a fondamento del proprio atto sono emersi nell'ambito delle verifiche eseguite nei confronti delle società appartenenti al cosiddetto "gruppo ythos". Le indagini hanno fatto emergere che la Mythos offriva "prodotti fiscali", ovvero meccanismi vari progettati al solo fine di favorire l'evasione fiscale sia a beneficio della stessa Mythos che dei propri clienti. Tra questi l'odierna ricorrente.

Nello specifico l'Ufficio ritiene di ravvisare nella concatenazione delle operazioni poste in essere, ovvero la rivalutazione di partecipazioni societarie, il successivo trasferimento delle quote rivalutate, il conferimento di ramo d'azienda, la restituzione delle quote societarie, un unico disegno finalizzato al conseguimento di indebito risparmio fiscale. Ritiene, in particolare, che le persone fisiche proprietarie della società Agricola Dune S.p.A. di fatto non hanno perso mai il dominio sui vari soggetti giuridici posti in essere e, quindi, mai si sono spossessati del loro bene (un suolo in località turistica - Jesolo - divenuto edificabile per mc. 1.300.000) che alla fine delle operazioni progettate risulta rivalutato ai fini fiscali per valori in linea con quelli correnti, assorbendo così la plusvalenza derivante dalla modifica della destinazione urbanistica. L'unico esborso fiscale viene rinvenuto nel pagamento dell'imposta sostitutiva conseguente alla rivalutazione delle partecipazioni.

La tutela dell'interesse erariale viene perseguito dall'Ufficio recuperando a tassazione la plusvalenza in capo alla conferitaria, ovvero l'odierna ricorrente, disconoscendo il trasferimento degli utili in capo la società del gruppo Mythos ed accertando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello 770 con il recupero dell'importo delle ritenute non versate sui redditi di capitale.

L'Ufficio procede poi a contestare puntualmente tutti i rilievi formulati con i ricorsi che hanno dato l'avvio alla presente controversia.

Con riferimento alla eccezioni di illegittimità dell'accertamento per difetto di istruttoria e di contraddittorio, l'Ufficio osserva che il richiamo all'art. 37-bis del d.p.r. 600/73 risulta pretestuoso e non pertinente alla specifica controversia, avendo l'Ufficio operato ai sensi degli artt 39, 40 e 41-bis del d.p.r. 600/73 e non ai sensi dell'art. 37-bis dello stesso

decreto. Anzi, precisa che i controlli hanno fatto emergere una situazione ben più grave di una semplice elusione fiscale, avendo il gruppo Mythos costruito negli anni un complesso disegno fraudolento con il coinvolgimento di oltre 1200 società, tra cui la odierna ricorrente. Stessa posizione per quanto attiene l'art. 12 dello statuto del contribuente, norma che tutela soggetti sottoposti a verifiche fiscali direttamente nei locali destinati all'esercizio della propria attività, cosa ben diversa dalla procedura adottata nella fattispecie. Più precisamente, l'eccezione inizialmente è stata formulata da parte ricorrente in sede di contraddittorio, per poi essere sostanzialmente abbandonata nel momento in cui la parte esternava la propria disponibilità al raggiungimento di un'intesa con l'Ufficio, una volta preso atto del presupposto dell'accertamento e del mancato pagamento delle imposte da parte delle società del gruppo Mythos. In quella sede l'odierno ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a risarcire parzialmente il danno subito dall'Erario, dovendosi così intendere la richiesta di valutare gli effetti fiscali, sia in capo alla società che in capo ai soci, in conseguenza della riqualificazione del conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale, ex art. 176 TUIR. La procedura non si è conclusa positivamente a causa della mancata produzione da parte della ricorrente dei documenti necessari. Almeno così riferisce l'Ufficio.

Per quanto attiene il difetto di motivazione lamentato, l'Ufficio osserva che l'atto impugnato non solo riporta tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria, nel rispetto dell'art. 42 richiamato, ma ripropone tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ivi compresa la narrazione puntuale dei fatti riscontrati dagli accertatori nonché la natura dei rilievi mossi. Ritiene, concludendo sul punto, che le eccezioni formulate siano pretestuose e prive di pregio, nel mentre dall'avviso di accertamento è possibile evincere una situazione in fatto totalmente opposta a quanto rappresentato da parte ricorrente.

Per quanto attiene la presunta violazione dell'art. 175 del TUIR, ovvero il legittimo spostamento della tassazione della plusvalenza dalla società conferente alla conferitaria, l'Ufficio afferma che il simulato realizzo in capo alla conferente ha consentito alla conferitaria di iscrivere l'azienda agli stessi valori correnti ammessi in capo al conferente, attribuendo così detto valore, sia ai fini contabili che ai fini fiscali, ai suoli edificatori. Ne è conseguita la sostanziale sparizione del plusvalore realizzato dalla conferitaria attraverso la formale tassazione in capo alla conferente, che però non si è concretizzata in alcun versamento all'Erario per effetto di compensazioni in ambito di società del gruppo. Questo aspetto sarà ripreso più avanti.

In ogni caso, replica l'Ufficio, per gli effetti sostanziali manifestatisi, l'operazione di conferimento ha tutti i requisiti per essere inquadrata quale operazione di carattere realizzativo per l'assenza di interessi contrapposti, dal momento che sia la conferente che la conferitaria sono state sempre controllate materialmente dagli stessi soci, per quanto mascherati temporaneamente dietro società del gruppo Mythos. Si giustifica così per l'Ufficio l'applicazione del principio di neutralità, avendo riscontrato la continuazione della stessa impresa, la permanenza del vincolo di destinazione e l'identità dei soci. Nel mentre parte ricorrente avrebbe strumentalmente invocato l'art. 175 del TUIR per trasferire la tassazione della plusvalenza iscritta in capo al conferente.

L'Ufficio ricorda che con tale norma il legislatore ha inteso recepire il principio di neutralità nella ipotesi di conferimento "a saldi chiusi". Ovvero senza salti ai fini fiscali. Ma nella fattispecie l'iscrizione dell'azienda nella contabilità della conferitaria è avvenuta ad un valore nettamente superiore al costo fiscalmente riconosciuto prima dell'avvio

dell'operazione censurata. Perché si realizzi la neutralità invocata da parte ricorrente, nella sostanza - afferma l'Ufficio - occorre che conferente e conferitaria abbiano un comportamento coerente e convergente che preservi la simmetria dei valori connessi all'invocata norma e così eviti che la conferitaria rivaluti fiscalmente il bene senza che la conferente tassi la plusvalenza.

L'Ufficio conclude affermando che "un soggetto si può accollare un maggior prelievo fiscale a fronte di maggiori deduzioni operate dall'altro". Nella nostra fattispecie la tassazione in capo alla conferente ha solo la funzione di correttivo in rapporto ai benefici della conferitaria che potrà agevolarsi dei maggiori costi deducibili iscritti in bilancio. Ma se questo scopo non viene raggiunto, ovvero artatamente aggirato, osserva l'Ufficio, occorre ripristinare la temporanea mancata tassazione, evitando plusvalenze esentate.

Per quanto riguarda le persone fisiche, nell'ambito di detto scenario si è realizzato un conseguimento di utili sottratti all'ordinaria imposizione. Così va letta per l'Ufficio la temporanea cessione delle quote societarie a società del gruppo Mythos; cessione che ha consentito di perseguire un doppio risultato: l'incasso degli utili sotto forma di corrispettivo derivante da cessione di partecipazioni societarie e, successivamente, l'incasso dei dividendi in totale esenzione d'imposta mediante la distribuzione della riserva di sovrapprezzo quote iscritta nel bilancio della conferitaria. Vantaggi fiscali esaltati dalla rivalutazione delle quote possedute dai soci nella Agricola Dune S.p.A. che ha consentito il primo trasferimento delle quote senza far sostanzialmente emergere plusvalenze.

Quindi per l'Ufficio gli atti "costruiti" a mezzo di società del gruppo Mythos sono simulati, con quanto ne consegue. Richiama a supporto delle proprie argomentazioni un pronunciamento di Cassazione in materia formulato con sentenza n. 20816 dell'anno 2005. In questo contesto (nel quale di fatto nessuna imposta è stata pagata) l'Ufficio ritiene non possa parlarsi di doppia imposizione e pertanto ritiene non accettabile l'assunto di parte ricorrente in merito.

Per quanto attiene, infine, la violazione delle norme in tema di sanzioni, l'Ufficio ricorda che le risultanze istruttorie dimostrano inequivocabilmente come tutta l'impalcatura posta in essere dalle società del gruppo Mythos sia finalizzata "ad un clamoroso meccanismo di frode fiscale" a cui ha partecipato fattivamente l'odierna ricorrente "con lo scopo di frodare il fisco". La precisazione ha l'evidente finalità di qualificare gli atti censurati in una fattispecie ben più grave rispetto al disegno elusivo, ovvero quale frode fiscale. Per questo l'Ufficio contesta l'invocato annullamento delle sanzioni, non essendo stata assunta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato la cosiddetta clausola generale antielusiva, bensì i già richiamati artt. 39, 40 e 41-bis del d.p.r. 600/73. Per quanto attiene la rappresentazione dei fatti che dovrebbero dar corpo alle "valide ragioni economiche", l'Ufficio esprime il parere che la ricostruzione di parte ricorrente sia poco convincente, per nulla plausibile, anzi smentita dai fatti. Non mancando di evidenziare che il risultato di tutta la costruzione è un'evasione d'imposta quantificata nell'ordine di 33 milioni di euro conseguita nell'arco temporale di 21 giorni, malgrado la rilevanza economica delle operazioni poste in essere.

Come sia stata realizzata l'evasione sostanziale viene dimostrato dall'Ufficio attraverso la ricostruzione del percorso "sterilizzante" degli utili trasferiti per trasparenza alle società partecipanti, e poi a livello superiore fino all'azzeramento totale dell'utile stesso per effetto di rilevanti perdite da operazioni finanziarie conseguite malgrado il brevissimo periodo di attività dalle due società "veicolo" Fons S.r.l. e Causa S.r.l. La catena di

trasferimenti si conclude con la società Balgo S.r.l. che, per effetto di variazioni in diminuzione del reddito civilistico, dichiara una perdita fiscale di oltre 17 milioni di euro. Subito dopo l'attuazione di questa operazione, le due società veicolo vengono messe in liquidazione volontaria.

Le controdeduzioni dell'Ufficio si concludano con una descrizione dell'attività della Polizia Giudiziaria sul server della Mythos per dare evidenza che, tra i diversi files rinvenuti in una cartella riconducibile ad uno dei soci dell'Agricola Dune S.p.A., si è riscontrata una scaletta degli atti da compiere per realizzare il progetto censurato. Quanto esposto preventivamente nella scaletta/agenda è stato poi effettivamente realizzato. Anzi dall'esame di detti files (in formato Excel) l'Ufficio ha potuto desumere che i consulenti Mythos hanno elaborato diversi prospetti analitici dettagliati della situazione economica, finanziaria ed organizzativa dei soggetti coinvolti nell'operazione al fine di consentire di valutare la convenienza di seguire un iter procedurale rispetto ad un altro. L'operazione scelta e posta in essere è stata quella contrassegnata con la dizione: "numeri e situazioni 7 - scaletta" che l'Ufficio riproduce nel suo atto per singoli step. Il primo dei quali è la rivalutazione delle partecipazioni nella S.p.A. da parte dei soci persone fisiche. Ciò consente all'Ufficio di dedurre che i rapporti tra i soci dell'Azienda Agricola ed i consulenti Mythos sono sorti intorno al "prodotto fiscale" e non secondo la narrazione degli eventi fatta in ricorso da parte ricorrente.

La ricostruzione consente all'ufficio di evidenziare la perfetta coincidenza tra gli step del prodotto fiscale Mythos e le operazioni successivamente poste in essere dai soci della odierna ricorrente per cui, concludendo sul punto, l'Ufficio afferma che non possano sussistere ulteriori dubbi circa le evasioni perseguite e perpetrate.

Ininfluente appare, infine, la circostanza che gran parte dei suoli edificatori ad oggi non sia stata venduta. Quel che conta è che detti terreni al momento della vendita sconteranno il costo rivalutato, sottraendo a tassazione la differenza tra il maggior valore riconosciuto rispetto al costo storico.

Circa le eccezioni di parte ricorrente in relazione alla interposizione delle due società veicolo del gruppo Mythos, l'Ufficio osserva che l'art. 37 del d.p.r. 600/73 torna applicabile ai casi di interposizione fittizia ma non ai casi di interposizione reale, per come verificatosi nella fattispecie, ovvero ponendo in essere atti in frode alla legge. A sostegno della propria tesi l'Ufficio richiama la sentenza n. 20816 del 26 ottobre 2005 della Corte di Cassazione che sancisce la legittimità del ricorso anche a presunzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria al fine di dimostrare la sussistenza di simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati in frode alla legge.

L'Agenzia delle entrate contrasta anche quella parte del ricorso che eccepisce l'assenza di logica fiscale e di buon senso economico, ritenendo che i soci di Dune avrebbero operato una cessione del compendio aziendale a se stessi facendo così emergere una plusvalenza da assoggettare a imposizione; nel mentre si trascura di considerare che i soci di Dune avrebbero potuto ottenere lo stesso risultato a mezzo di un conferimento ai sensi dell'art. 176 del TUIR, ovvero in neutralità fiscale. L'Ufficio reagisce a tale eccezione ricordando che nel sistema fiscale italiano i conferimenti di regola sono equiparati a cessioni e quindi le eventuali plusvalenze immediatamente tassabili. Solo in particolari fattispecie i conferimenti di azienda fruiscono del regime di neutralità temporanea, nel senso che la tassazione viene differita al momento del realizzo o del verificarsi di altro presupposto di tassabilità. Quindi non una esenzione dalla tassazione, bensì un suo rinvio. Ma di questa agevolazione temporanea la ricorrente non ha ritenuto di beneficiare, preferendo attuare il progetto sopra descritto per poi neutralizzare

la plusvalenza attraverso le varie società del Gruppo Mythos. Così operando è stata consumata per l'Ufficio una frode fiscale e non una condotta elusiva di cui all'art. 37-bis del d.p.r. 600/73. Questa precisazione viene formulata per contrastare la presunta violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 472/97 e quindi la dedotta inapplicabilità delle sanzioni in caso di elusione. Non è, per l'Ufficio, in discussione un ipotetico errore sull'interpretazione di una norma, bensì la censura di una condotta fraudolenta. La nota in esame si conclude con una breve informativa sul procedimento penale a carico dei dirigenti del gruppo Mythos; procedimento che si è concluso con una pesante condanna detentiva e altrettanto rilevante sanzione finanziaria agli stessi dirigenti e con l'affermazione che lo scopo del Gruppo Mythos fosse quello di creare ed offrire una serie di prodotti fiscali che consentissero, non solo alle persone fisiche e giuridiche del gruppo, ma anche e soprattutto a soggetti terzi, di ridurre, se non azzerare, il debito erariale derivante dall'attività d'impresa di questi ultimi.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica, i procuratori delle parti ribadiscono quanto già in atti. La Commissione, in considerazione della omogeneità dei temi controversi e della identità delle parti, ritiene utile, per economia procedurale, riunire la trattazione dei ricorsi indicati nel prospetto riepilogativo sopra riportato.

Preliminarmente la Commissione osserva che la particolareggiata ricostruzione effettuata da parte ricorrente dei rapporti tra i soci dell'Agricola Dune S.p.A. e i dirigenti della Mythos, ricostruzione tendente a dimostrare che l'unico scopo dei membri delle famiglie Ma. e Ca. era quello di cedere l'operazione immobiliare, ritenendo particolarmente complessa la gestione di valorizzazione del suolo divenuto edificatorio, risulta clamorosamente smentita dalle risultanze dell'indagine della Polizia Giudiziaria. In particolare rilevante ai fini che ci occupano appare l'esistenza di contatti prima della rivalutazione delle quote possedute dell'Agricola Dune S.p.A. Così come illuminante è il contenuto del file rinvenuto nel server della Mythos che ha consentito di acquisire un numero rilevante di progetti alternativi elaborati all'unico scopo di individuare il percorso capace di dare il massimo risparmio di imposta. Ed il progetto Mythos, che a giudizio dei soci avrebbe dato il miglior risultato in termini di risparmio, è stato poi quello che pedissequamente è stato attuato.

Quanto espone l'Ufficio a questo riguardo, e sopra ampiamente riassunto, appare coerente, documentato e convincente. Sicché perdono di efficacia le argomentazioni di parte ricorrente volte a contrastare le pretese erariali.

In buona sostanza, questa Commissione si è trovata di fronte a due rappresentazioni degli stessi fatti diametralmente opposte nel mentre parte ricorrente esordisce accusando l'Ufficio di aver elaborato i propri atti con una visione distorta dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Mythos. Ma proprio gli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale a carico dei dirigenti della Mythos sono una chiave di lettura essenziale della presente controversia, risultando inconfutabilmente la grande capacità di progettazione e di esecuzione di ardite operazioni poste in essere al solo scopo di consentire ai propri clienti evasioni significative d'imposta. Quindi, a giudizio di questa Commissione, non vi è stata una lettura dei fatti inquinata dalla vicenda giudiziaria, bensì una puntuale ricostruzione di operazioni societarie che parte ricorrente tende a frammentare per evitare che la lettura unitaria faccia pervenire ad una conclusione ovvia e palese.

Con questo convincimento la Commissione ritiene non meritevoli di ulteriore approfondimento le eccezioni in merito al difetto di istruttoria e alla mancanza di contraddittorio, ritenendo che le repliche dell'Ufficio siano pienamente condivisibili.

Né miglior considerazione merita la doglianza in relazione alla mancata allegazione di documenti richiamati nel corpo della motivazione, risultando la stessa compiutamente articolata ed esaustiva. In ogni caso l'Ufficio ha posto parte ricorrente nelle condizioni di ben conoscere i presupposti dell'azione accertativi e così consentendo l'articolata difesa. Maggiore attenzione merita quella parte degli scritti difensivi volta a contrastare la riqualificazione della riserva di sovrapprezzo azione iscritta nel bilancio della ricorrente e generatasi a seguito del conferimento da parte della società Dune. Con il conseguente spostamento della tassazione della plusvalenza dalla società conferente alla conferitaria. Occorre a questo fine richiamare quanto esposto dall'Ufficio per osservare che il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del TUIR non è un regime esonerativo, bensì un regime sospensivo al fine di consentire la effettiva tassazione della plusvalenza nel momento in cui viene monetizzata con la cessione a terzi del bene valorizzato.

Presupposto essenziale dell'applicazione del regime sospensivo è la continuità ai fini fiscali dei valori dei beni conferiti, e quindi senza salto d'imposta. Ma a questa agevolazione si è voluto rinunciare, optando per la tassazione immediata, sterilizzandola poi in forza dell'assegnazione, per trasparenza, ai soci di Dune S.r.l. e da questi ai propri soci, fino ad azzerare tutti gli imponibili.

Senza i dati forniti dalle indagini svolte dalla Polizia Tributaria, probabilmente si sarebbe data una lettura diversa di questi atti. Ma oggi le ragioni di tale scelta appaiono evidenti, soprattutto se rapportate al rilevante numero di società coinvolte nei progetti Mythos che hanno registrato nel tempo rilevanti perdite (vere e proprie bare fiscali) spendibili a beneficio di soggetti che, per effetto di forti incrementi patrimoniali, sarebbero stati inesorabilmente sottoposti a significativa tassazione.

Non condivisibili risultano pertanto le eccezioni di parte ricorrente che tenderebbero ad evidenziare contraddizioni nel corpo della motivazione, contrapponendo la tesi dell'interposizione fittizia a quella dell'elusione. L'Ufficio su questo punto è stato estremamente chiaro e la replica alle eccezioni di parte ricorrente appaiono quanto mai condivisibili: la contraddittorietà e la contrapposizione sono abili argomenti difensivi che non trovano però riscontro nel dato sostanziale che pervade l'intero accertamento. L'interposizione non è fittizia ma è sostanziale e posta in essere per pervenire alla sterilizzazione del reddito rilevato a seguito del conseguimento della plusvalenza. Non elusione di una norma fiscale quindi, ma condotta fraudolenta estrinsecatasi in un'articolata costruzione finalizzata a giustificare la retrocessione delle quote societarie ai vecchi proprietari.

Ciò posto, non si può, in uno scenario di questa natura, dissertare sulla natura elusiva degli atti posti in essere con la fattiva partecipazione della società ricorrente, bensì più propriamente di frode fiscale. Per cui, una volta ricostruita la verità fattuale, appare corretto, e quindi legittimo, adottare gli strumenti necessari per recuperare a tassazione quanto abilmente sottratto; ma anche irrogare le sanzioni esposte negli atti impugnati.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene non meritevoli di accoglimento i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 10.000,00.

PQM

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 10.000,00.